

INA ASSITALIA S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita,
Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289).

Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali,
iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO CON CONTROASSICURAZIONE, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL PREMIO E DEL CAPITALE COLLEGATA ALLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE

EUROforte 7 Massima Prodotto in CONVENZIONE

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda sintetica
- la Nota informativa
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione interna separata EURO FORTE
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

SCHEDA SINTETICA

EUROforte 7 Massima

Prodotto in Convenzione

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

INA ASSITALIA S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato EUROforte 7 Massima.

1.c) Tipologia del contratto

EUROforte 7 Massima è un Contratto di Assicurazione sulla vita di capitale differito con controassicurazione a premio annuo ed a prestazioni rivalutabili **destinato esclusivamente alle polizze emesse in convezione**. Sul sito della Società www.inaassitalia.it è disponibile l'elenco degli enti convenzionati.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione patrimoniale EURO FORTE.

1.d) Durata

La durata del contratto viene fissata dal Contraente alla data della sottoscrizione della proposta tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 50 anni; in ogni caso l'età a scadenza dell'Assicurato non può risultare superiore a 80 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto, prima del decesso dell'Assicurato, qualora siano state corrisposte almeno tre intere annualità di premio.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di premi annui rivalutabili il cui importo annuo iniziale non può risultare inferiore a € 750,00. Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate sub-annuali e, in tale caso, la rata di premio di primo anno non può risultare inferiore a € 75,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Attraverso la sottoscrizione del presente contratto il Contraente realizza una forma di investimento, con la garanzia del pagamento del capitale assicurato in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale prevista.

Nel contempo è garantita, in caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza, a favore dei Beneficiari designati dal Contraente, la liquidazione di un capitale pari all'ultimo premio annuo corrisposto moltiplicato per il numero dei premi annui pagati.

Tale contratto può inoltre essere sottoscritto per realizzare una forma di accantonamento di natura previdenziale.

Infatti, fin dalla sottoscrizione della proposta, è data facoltà al Contraente di fissare il coefficiente di conversione del capitale maturato alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata, senza precludere le possibilità di opzione previste dal contratto a scadenza.

Questa scelta obbliga la Società, fin dall'effetto, a mantenere fermo il prezzo della conversione in rendita vitalizia qualunque sia l'evoluzione della mortalità della popolazione italiana nel futuro.

Il contratto, inoltre, è costituito da una garanzia principale e da una o più garanzie complementari di tipo facoltativo.

Una parte del premio versato viene utilizzata da INA ASSITALIA per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di morte, rischio di invalidità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi di acquisizione e gestione del contratto, non concorre alla formazione del capitale liquidabile alla scadenza del contratto.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione dei premi e delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella Sezione F della Nota informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di un importo pari all'ultimo premio annuo corrisposto, al lordo dell'eventuale sconto, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati.

c) Coperture complementari, previste a richiesta del Contraente

Prestazioni in caso di decesso da infortunio:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale dovuto ad infortunio, pagamento di un ulteriore capitale di importo pari al capitale caso vita rivalutato fino alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza antecedente la data del sinistro;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale provocato da incidente stradale, pagamento di un ulteriore capitale di importo pari a quello liquidato in caso di morte dell'Assicurato per infortunio.

Prestazioni in caso di invalidità totale e permanente:

- in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale;
- in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una rendita vitalizia temporanea da corrispondere dal momento della denuncia dello stato di invalidità fino alla scadenza contrattuale e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

d) Opzioni contrattuali

Al termine della durata contrattuale:

- differimento della liquidazione del capitale per una durata non inferiore a 5 anni;
- conversione del capitale liquidabile in caso di vita dell'Assicurato in:
 - una rendita vitalizia immediata pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;

- una rendita immediata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita vitalizia immediata pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona/più persone fino a che questa/e è/sono in vita.

Alla data di effetto del contratto:

Alla data della sottoscrizione della proposta è data facoltà al Contraente di fissare le condizioni per la conversione del capitale maturato alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, senza precludere le possibilità di opzione previste al termine della durata contrattuale.

La rendita è garantita dal coefficiente espressamente indicato sul documento di polizza ed è regolamentata nelle Condizioni di Assicurazione.

In caso di sinistro e a scadenza, solo su polizze al corrente con il pagamento dei premi, è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo pari al 2% medio annuo.

In caso di riscatto richiesto nei primi anni di durata contrattuale il Contraente sopporta il rischio di ottenere una liquidazione di importo inferiore al cumulo dei premi corrisposti.

Il mancato pagamento di almeno tre annualità di premio determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti da INA ASSITALIA.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli B), C) e D) delle Condizioni Speciali.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali."

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata “EURO FORTE”

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di una ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Premio Annuo 750,00 €
Sesso ed età Maschio, 50 anni
Durata 15

Premio Annuo 1.500,00 €
Sesso ed età Maschio, 50 anni
Durata 15

Premio Annuo 3.000,00 €
Sesso ed età Maschio, 50 anni
Durata 15

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	13,55%
10	5,16%
15	2,94%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	13,38%
10	4,82%
15	2,72%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	12,74%
10	4,49%
15	2,51%

Premio Annuo 750,00 €
Sesso ed età Maschio, 45 anni
Durata 20

Premio Annuo 1.500,00 €
Sesso ed età Maschio, 45 anni
Durata 20

Premio Annuo 3.000,00 €
Sesso ed età Maschio, 45 anni
Durata 20

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	13,581%
10	6,591%
15	3,731%
20	2,511%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	13,581%
10	6,241%
15	3,511%
20	2,351%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	13,581%
10	5,901%
15	3,291%
20	2,181%

Premio Annuo 750,00 €
Sesso ed età Maschio, 40 anni
Durata 25

Premio Annuo 1.500,00 €
Sesso ed età Maschio, 40 anni
Durata 25

Premio Annuo 3.000,00 €
Sesso ed età Maschio, 40 anni
Durata 25

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	13,591%
10	8,061%
15	4,521%
20	3,051%
25	2,251%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	13,591%
10	7,711%
15	4,291%
20	2,891%
25	2,131%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	13,601%
10	7,361%
15	4,071%
20	2,701%
25	1,961%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	Rendimento (*) realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE"	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (**)	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	4,84%	3,64%	3,16%	1,70%
2006	4,73%	3,53%	3,86%	2,00%
2007	5,06%	3,86%	4,41%	1,71%
2008	4,12%	2,92%	4,46%	3,23%
2009	3,60%	2,40%	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

- (*) I rendimenti della Gestione EURO FORTE sono quelli rilevati per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.
- (**) Il rendimento minimo riportato è calcolato per il contratto EUROforte 7 Massima cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base dei rendimenti annui realizzati dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.

INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv. Francesco Procaccini)



NOTA INFORMATIVA

EUROforte 7 Massima

Prodotto in Convenzione

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Tale Nota ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La presente Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

INA ASSITALIA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: 00187 ROMA Via Bissolati, 23 - Italia

Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927

Capitale Sociale € 618.628.450,00 interamente versato

Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 00409920584

Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Telefono: 06 8483.1

www.inaassitalia.it

info@inaassitalia.it

Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A.

Sede legale: 20124 Milano – Via Vittor Pisani, 20.

2. Conflitto di interessi

INA ASSITALIA, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA ASSITALIA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione INA ASSITALIA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione INA ASSITALIA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

INA ASSITALIA ha attribuito la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio (da qui in avanti solo S.G.R.) interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

I mandati conferiti:

- obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
- contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi dettati da INA ASSITALIA. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare INA ASSITALIA, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al Gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota informativa, INA ASSITALIA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione alla Compagnia da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso INA ASSITALIA si impegna a riconoscere comunque ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione alla Compagnia di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, ove si determinassero situazioni di conflitto di interesse non altrimenti evitabili, INA ASSITALIA opererà in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dei Contraenti.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono che tutte le operazioni devono essere eseguite alle condizioni di mercato.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il prodotto EUROforte 7 Massima, **riservato esclusivamente ai contratti emessi in Convenzione**, è costituito da una garanzia principale e da una o più garanzie complementari, di tipo facoltativo.

Sul sito della Società www.inaassitalia.it è disponibile l'elenco degli enti convenzionati.

La garanzia principale consiste nell'impegno di INA ASSITALIA a pagare il capitale assicurato, alla scadenza contrattuale pattuita, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, sarà corrisposto un capitale commisurato al cumulo dei premi versati (controassicurazione).

La durata del contratto viene fissata dal Contraente alla data della sottoscrizione della proposta e può essere scelta tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 50 anni; in ogni caso l'età a scadenza dell'Assicurato non può risultare superiore a 80 anni.

▪ PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

La prestazione assicurata in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale consiste nella corresponsione del capitale iniziale assicurato rivalutato fino alla scadenza contrattuale con i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa che trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 6 delle Condizioni Generali.

Nel periodo di sospensione della copertura, solo nel caso in cui risultino pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.

▪ PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi, risulta pari all'ultimo premio annuo corrisposto, al lordo dell'eventuale sconto di cui alla Sezione D punto 9, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati.

Nel caso di stabilizzazione (cfr. successivo punto 4. Premi), l'importo da liquidare si ottiene sommando i seguenti importi:

- l'ammontare del premio annuo stabilizzato, al lordo dell'eventuale sconto, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati;
- la somma di tutte le maggiorazioni di capitale, attribuite negli anni precedenti, in vigore alla data del decesso, nonché della maggiorazione di capitale in corso di maturazione.

Ai fini della determinazione dell'importo, il premio viene supposto pagato annualmente anche nel caso in cui questo sia frazionato.

Si precisa che trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 6 delle Condizioni Generali.

Nel periodo di sospensione della copertura, solo nel caso in cui risultino pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.

▪ **COPERTURE COMPLEMENTARI**

Il Contraente alla data di sottoscrizione della proposta può scegliere tra le seguenti garanzie complementari:

Prestazioni in caso di decesso da infortunio:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale dovuto ad infortunio, pagamento di un ulteriore capitale di importo pari:
 - per polizza non stabilizzata (cfr. successivo punto 4), al capitale caso vita rivalutato fino alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza antecedente la data del sinistro;
 - per polizza stabilizzata (cfr. successivo punto 4), al capitale caso vita in vigore alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente la data di richiesta della stabilizzazione;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale provocato da incidente stradale, pagamento di un ulteriore capitale di importo pari a quello liquidato in caso di morte dell'Assicurato per infortunio.

Prestazioni in caso di invalidità totale e permanente:

- in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale;
- in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una rendita vitalizia temporanea di importo costante da corrispondere dal momento della denuncia dello stato di invalidità fino alla scadenza contrattuale e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

Si precisa che trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto le coperture complementari vengono sospese, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'art. 6 delle Condizioni Generali.

Nel periodo di sospensione le coperture complementari non sono in vigore indipendentemente dal numero di annualità di premio precedentemente corrisposte.

Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso o all'invalidità totale e permanente dovuti ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). In particolare, qualora siano stati presentati gli esami clinici necessari all'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, non si applicherà alcun periodo di carenza. Qualora i suddetti esami non siano stati presentati, si rimanda a quanto contenuto nelle Condizioni di Assicurazione riguardo alle norme di carenza.

È inoltre previsto un periodo di carenza pari ai primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione per il decesso causato da suicidio, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dell'eventuale riattivazione dell'assicurazione. In questi casi INA ASSITALIA paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, il valore di riduzione, se maturato, per un importo superiore.

Una parte del premio versato viene utilizzata da INA ASSITALIA per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di morte, rischio di invalidità). Conseguentemente il capitale liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi indicati nella Sezione D e della predetta quota di premio utilizzata per la copertura di puro rischio.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza il capitale assicurato si rivaluta in funzione del rendimento della gestione EURO FORTE.

In caso di sinistro e/o a scadenza, solo su polizze al corrente con il pagamento dei premi, è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo pari al 2% medio annuo.

Nel caso di scelta delle coperture complementari invalidità, è di fondamentale importanza che il Contraente e l'Assicurato leggano attentamente le avvertenze contenute nel modulo di proposta

relative al questionario sanitario e che le relative dichiarazioni rese dagli stessi siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni che potrebbero pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

4. Premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto e delle eventuali coperture complementari è dovuto, dal Contraente, un premio annuo anticipato rivalutabile per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto, influiscono inoltre la durata contrattuale, l'età e il sesso dell'Assicurato.

Con la corresponsione di almeno tre intere annualità di premio, il Contraente acquisisce il diritto al riscatto del contratto; qualora il Contraente sospenda il pagamento dei premi senza esercitare il diritto al riscatto, il contratto rimarrà in vigore con una prestazione ridotta determinata secondo le Condizioni di Assicurazione.

Il mancato pagamento di almeno tre annualità di premio determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti da INA ASSITALIA.

Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate sub annuali; in questo caso verranno applicati gli interessi di frazionamento specificati al successivo punto 8.1.1.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, il premio si rivaluta con i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente, secondo le modalità e gli effetti previsti dal punto B) delle Condizioni Speciali (di cui alle Condizioni di Assicurazione), può chiedere, con preavviso di almeno sei mesi, che a partire dalla prima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza successiva alla data di richiesta, il premio annuo non subisca più aumenti e rimanga costante per il resto del periodo di pagamento dei premi (stabilizzazione).

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che dalla data di effetto della polizza alla prima ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta, siano trascorsi almeno tre anni e siano state versate tre intere annualità di premio.

Nell'ipotesi di esercizio di tale facoltà, il capitale in vigore alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente la data di richiesta della stabilizzazione si rivaluta secondo quanto stabilito dal punto B) delle Condizioni Speciali (di cui alle Condizioni di Assicurazione).

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA ASSITALIA S.p.A..

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio e tutti i premi successivi, dovuti alle scadenze pattuite, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
- Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione.

Qualora sia stata scelta la modalità di pagamento tramite Rimessa Interbancaria Diretta (RID), laddove si verifichi l'estinzione del conto corrente o la mancanza di fondi sullo stesso, i premi potranno essere dallo stesso pagati con una delle altre modalità sopra indicate.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A. ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio, con la sola eccezione dei pagamenti per mezzo della rimessa bancaria, in quanto, in tale caso, farà fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA ASSITALIA.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata EURO FORTE (cfr. Sezione C), INA ASSITALIA garantisce la rivalutazione dei capitali assicurati riconoscendo, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, un tasso di rivalutazione pari alla differenza, se positiva, tra il 100% del rendimento EURO FORTE e il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA.

Il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali per valori del rendimento EURO FORTE non superiori al 6%.

Per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento EURO FORTE rispetto al 6%.

Qualora il cumulo premi pagati superi il limite di € 50.000,00, il rendimento trattenuto, calcolato come sopra indicato, viene diminuito di 0,2 punti percentuali moltiplicati per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra l'eccedenza del cumulo premi, rispetto a € 50.000,00, e lo stesso cumulo premi corrisposti.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella Sezione F.

INA ASSITALIA si impegna comunque a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

6.1 Alla data di sottoscrizione della proposta è data facoltà al Contraente di fissare le condizioni per la conversione del capitale liquidabile **alla scadenza contrattuale**, in una rendita vitalizia costante. Tale opzione non preclude le possibilità di opzione previste al termine della durata contrattuale.

L'importo annuo della rendita vitalizia, pagabile in rate semestrali posticipate, si otterrà moltiplicando il capitale maturato alla stessa data di scadenza, al netto delle imposte, per il coefficiente espressamente indicato nel documento di polizza.

6.2 Alla scadenza del contratto, il Contraente, rinunciando alla liquidazione totale o parziale del capitale assicurato, può scegliere una delle seguenti opzioni:

- prolungamento dell'operazione per una nuova durata, non inferiore a 5 anni;
- conversione della quota di capitale non liquidata, al netto delle imposte, in:
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile;
 - rendita immediata rivalutabile garantita per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato e successivamente vitalizia;
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

I coefficienti necessari per convertire il capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia, le condizioni di prolungamento e le modalità di rivalutazione delle prestazioni, saranno quelle in vigore alla data di scadenza del contratto stesso e saranno determinate in base alle età assicurative a tale data.

Per le opzioni di cui al punto 6.2 INA ASSITALIA si impegna ad inviare all'avente diritto una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione verrà effettuata al più tardi sessanta giorni prima della scadenza del contratto e conterrà anche l'impegno della Società a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione prescelta, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione interna, denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA ASSITALIA e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La valuta di denominazione è l'EURO.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito e il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. È inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento della gestione è determinato ad ogni fine mese su base annuale rapportando i redditi realizzati nei 12 mesi precedenti alla consistenza media degli investimenti dello stesso periodo.

I redditi sono costituiti da tutti i proventi finanziari realizzati (cedole, ratei, interessi, redditi da realizzo di investimenti, dividendi, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE al 31.12.2009.

Tipologia Attivi	Importo In Euro	Composizione Percentuale (%)
Titoli di Stato	3.709.326.754	43,84
Obbligazioni quotate in Euro	2.934.893.623	34,69
Obbligazioni quotate in valuta	203.633.741	2,41
Obbligazioni non quotate in Euro	261.599.237	3,09
Obbligazioni non quotate in valuta	0	0,00
Azioni quotate in Euro	522.969.723	6,18
Azioni quotate in valuta	84.564.350	1,00
Azioni non quotate in Euro	206.471.395	2,44
Azioni non quotate in valuta	0	0,00
Altri attivi	537.523.976	6,35
TOTALE	8.460.982.799	100,00

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

INA ASSITALIA ha affidato la gestione degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE a Generali Investments Italy S.p.A., Società di gestione del risparmio interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo speciale, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998 - art. 161, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la Gestione EURO FORTE è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito internet di INA ASSITALIA; esso comunque sarà fornito a richiesta del Contraente.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione e di gestione gravanti su ciascun premio annuo corrisposto sono rappresentati:

- da una cifra pari a € 30,00;
- da una percentuale applicata sul premio annuo corrisposto, al netto della cifra fissa e del costo delle coperture complementari, determinata in funzione della durata del contratto secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Durata del contratto Anni	Costo %	Durata del contratto anni	Costo %
5	7,3	8	8,6
6	7,7	9	9,1
7	8,2	> =10	9,5

Sulla parte di premio annuo versato, al netto della cifra fissa e del costo delle coperture complementari, eccedente i primi € 2.000,00 è applicato uno sconto tariffario (di cui al successivo punto 9) che si traduce in una riduzione della percentuale sopra riportata che passa infatti al 6,1 ed al 7,2 in corrispondenza rispettivamente di durata 5 e 10 anni.

INA ASSITALIA si impegna ad indicare il costo corrispondente all'importo di premio versato nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Qualora il Contraente scelga di frazionare il pagamento del premio in più rate nell'anno, al premio stesso viene applicata una maggiorazione in percentuale rappresentata dai seguenti interessi di frazionamento:

Interessi di Frazionamento	
Rateazione	Maggiorazione
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Bimestrale	3,5%
Mensile	4,5%

In presenza delle coperture complementari si rendono necessari, ai fini dell'assunzione o meno del rischio, gli accertamenti sanitari, la cui tipologia ed il conseguente costo sono funzione dell'importo del capitale assicurato.

Nella successiva tabella si riportano le spese di emissione del contratto sostenute dalla Società nel caso in cui vengano effettuati gli accertamenti sanitari.

Spese di emissione per la Società

Capitale Assicurato	Costo Accertamenti Sanitari €
fino ad € 250.000,00	-
da € 250.000,01 a € 600.000,00	371,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	843,00
oltre € 1.000.000,01	933,00

Qualora sia stato effettuato il test HIV, gli importi di cui sopra verranno maggiorati di € 23,00 per capitali assicurati fino a € 250.000,00 e di € 28,00 per capitali assicurati di importo superiore.

A fronte delle spese di emissione sostenute dalla Società, nel caso di presenza di accertamenti sanitari, vengono addebitati al Contraente i seguenti costi:

Capitale Assicurato	Costo di Emissione per il Contraente €
fino ad € 250.000,00	-
da € 250.000,01 a € 600.000,00	140,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	240,00
oltre € 1.000.000,01	270,00

Solo per capitali assicurati fino a € 250.000,00, qualora l'Assicurato si sottoponga al test HIV l'importo di cui sopra verrà maggiorato di € 23,00.

In caso di revoca e recesso esercitati ai sensi dei successivi punti 14 e 15, verrà recuperato dal Contraente l'intero importo delle spese per l'emissione del contratto sostenute dalla Società. L'importo delle "Spese di emissione per la Società" indicato nella tabella sopra riportata costituisce l'importo massimo che potrebbe essere recuperato a carico del Contraente. L'importo effettivamente recuperato potrebbe essere inferiore per tenere conto degli effettivi accertamenti sanitari effettuati.

8.1.2 Costi per riscatto

In caso di richiesta di riscatto si applicano i seguenti costi:

- un importo, in valore assoluto, applicato in sede di determinazione del valore di riduzione della prestazione a seguito della sospensione del pagamento dei premi, ottenuto dal prodotto della somma delle annualità di premio non corrisposte, intere e frazionate, con un massimo di 20, per una aliquota percentuale funzione della durata del contratto e pari a:

Durata del contratto	5	6	7	8 e oltre
Aliquota %	5,0	6,0	7,0	7,5

- una percentuale di riduzione della prestazione ridotta funzione degli anni, interi e frazionati, mancanti alla scadenza del contratto.

Nella successiva tabella si riportano le percentuali di riduzione per durate residue espresse in anni interi:

Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %
1	0,5	6	3,0	11	5,5	16	8,0
2	1,0	7	3,5	12	6,0	17	8,5
3	1,5	8	4,0	13	6,5	18	9,0
4	2,0	9	4,5	14	7,0	19	9,5
5	2,5	10	5,0	15	7,5	20 e oltre	10,0

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, l'importo liquidabile in caso di riscatto, calcolato applicando i costi sopra indicati, non può, comunque, risultare inferiore al 75% del cumulo dei premi corrisposti relativi alla sola assicurazione principale.

8.1.3 Costi rendita di opzione all'effetto

In caso di opzione in rendita vitalizia, esercitata ai sensi del precedente punto 6.1, risultano già fissati i seguenti costi per le spese di pagamento della rendita stessa:

- una aliquota pari allo 0,75% del capitale di copertura della rendita;
- una cifra fissa pari a € 2,00 da prelevare su ciascuna rata di rendita in pagamento.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA sul rendimento EURO FORTE è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali.

Per valori del rendimento EURO FORTE superiori al 6% la suddetta quota fissa viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento rispetto al 6%. Di seguito vengono riportati alcuni esempi.

Rendimento EURO FORTE %	Rendimento trattenuto %	Rendimento riconosciuto agli assicurati %
6	1,2	4,8
7	1,3	5,7
8	1,4	6,6
9	1,5	7,5
10	1,6	8,4

Qualora il cumulo premi pagati superi il limite di € 50.000,00 il rendimento trattenuto, calcolato come sopra indicato, viene diminuito di 0,2 punti percentuali moltiplicati per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra l'eccedenza del cumulo premi, rispetto a € 50.000,00, e lo stesso cumulo premi corrisposti.

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Sulla parte di premio annuo, al netto della cifra fissa di cui al punto 8.1.1 e del costo delle coperture complementari, che eccede i primi € 2.000,00 viene riconosciuto uno sconto tariffario del 2,5%.

Per durate inferiori a 10 anni lo sconto si riduce progressivamente fino ad arrivare all'1,25% in corrispondenza di durata 5.

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione in oggetto, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi di morte ed invalidità, nel limite di € 1.291,14 l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa).

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- i capitali erogati in caso di vita o di riscatto, diminuiti del cumulo dei premi versati, ciascuno considerato al netto della corrispondente quota di puro rischio, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5% (D.Lgs. n. 47 del 18.2.2000);
- le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato a scadenza, già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato con aliquota del 12,5%;
- sia i capitali sia le rendite erogate a seguito di morte ed invalidità permanente non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti maturati né all'imposta sulle successioni.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute da INA ASSITALIA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A., della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con i seguenti effetti:

- scioglimento del contratto, **con perdita dei premi già versati**, qualora non siano state corrisposte almeno tre intere annualità di premio;
- scioglimento del contratto, con relativo riconoscimento del valore di riscatto calcolato secondo quanto indicato al punto F) delle Condizioni Speciali, nel caso di pagamento di almeno tre intere annualità di premio.

La sospensione dal pagamento dei premi, dopo la corresponsione di almeno tre intere annualità di premio, consente di mantenere in vigore il contratto fino alla scadenza per una prestazione ridotta determinata secondo quanto indicato al punto E) delle Condizioni Speciali.

Tuttavia il contratto può essere riattivato nel termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata con le modalità indicate al punto G) delle Condizioni Speciali.

13. Riduzione e Riscatto

Qualora siano state corrisposte almeno tre intere annualità di premio il Contraente può richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto ovvero può mantenere in vigore il contratto fino alla scadenza per una prestazione ridotta.

I valori di riduzione e di riscatto non sono riconosciuti se non sono state corrisposte tre intere annualità di premio.

Di seguito vengono riportate le modalità di determinazione del:

▪ VALORE DI RIDUZIONE

Si calcola la differenza tra il capitale assicurato, ridotto nella proporzione in cui il numero delle annualità di premio corrisposte, intere e frazionate, sta al numero di quelle pattuite, e l'importo in valore assoluto di cui al punto 8.1.2; l'ammontare ottenuto viene aumentato della somma di tutte le eventuali maggiorazioni di capitale attribuite negli anni precedenti secondo i criteri indicati al punto B) delle Condizioni Speciali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

L'ammontare della prestazione ridotta, maturata in relazione ai premi versati, si rivaluta annualmente secondo le Condizioni Speciali.

▪ VALORE DI RISCATTO

All'importo della prestazione ridotta, in vigore alla data di richiesta del riscatto e determinata come sopra indicato, si applicano le percentuali di riduzione di cui al punto 8.1.2.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, l'importo liquidabile su polizza ridotta ed in caso di riscatto non può, comunque, risultare inferiore al 75% del cumulo dei premi corrisposti relativi alla sola assicurazione principale.

Si precisa che l'applicazione dei costi di cui al punto 8.1.2 potrebbe determinare, almeno nei primi anni di versamento, un valore di riscatto totale inferiore al cumulo dei premi corrisposti.

Nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F sono riportati i valori di riscatto e di riduzione determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. In ogni caso i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

A richiesta del Contraente, l'Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di INA ASSITALIA è a disposizione per comunicare tali valori.

INA ASSITALIA S.p.A. – Customer Service
Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 ROMA
Tel.: 06 47224020
Fax: 06 47224204
E-mail: inaassistenzaclienti@inaassitalia.it

14. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione.

La revoca, che ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione, deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita – Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta al netto delle sole spese, quantificate nella proposta stessa ed indicate al punto 8.1.1, effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto. L'importo delle "Spese di emissione per la Società" indicato al punto 8.1.1. costituisce l'importo massimo che potrebbe essere recuperato a carico del Contraente. L'importo effettivamente recuperato potrebbe essere inferiore per tenere conto degli effettivi accertamenti sanitari effettuati.

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA ASSITALIA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA ASSITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare unitamente alla polizza ed alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, tramite l'Agenzia Generale competente, la somma eventualmente da questi corrisposta diminuita della parte relativa al rischio corso, per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, nei limiti contenuti nella proposta.

In caso di recesso, per il recupero della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo in cui la copertura ha avuto vigore, vengono indicati, nel prospetto qui di seguito riportato, i coefficienti da utilizzare per la determinazione di tale parte di premio.

COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, INA ASSITALIA rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a € 52,00.

INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese, quantificate nella proposta stessa, effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto nei limiti indicati al punto 8.1.1.

L'importo delle "Spese di emissione per la Società" indicato al punto 8.1.1 costituisce l'importo massimo che potrebbe essere recuperato a carico del Contraente. L'importo effettivamente recuperato potrebbe essere inferiore per tenere conto degli effettivi accertamenti sanitari effettuati.

16. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all'art. 11 delle Condizioni Generali per ottenere le prestazioni pattuite.

I pagamenti dovuti sono effettuati da INA ASSITALIA entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da utilizzare.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA ASSITALIA S.p.A.
Customer Service
Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 ROMA
Tel. 06-47224020
FAX. 06-47224204
E-mail: reclami.ina@inaassitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

Qualora in fase precontrattuale il Contraente ne faccia richiesta, INA ASSITALIA si impegna a consegnare l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata EURO FORTE e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della Compagnia.

21. Informativa in corso di contratto

INA ASSITALIA si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota informativa ovvero nel Regolamento della gestione interna separata, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso.

Entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale del Contratto, INA ASSITALIA si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e la specifica degli effetti derivanti dal mancato pagamento di tali premi;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione della prestazione.

22. Comunicazioni del Contraente all'Impresa

In deroga a quanto previsto dall'art. 1926 del Codice Civile – Cambiamenti di professione dell'Assicurato - il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato, eventualmente intervenute in corso di contratto, che aggravino il rischio assunto dall'Impresa.

Pertanto è comunque incluso nella garanzia assicurativa il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all'attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione è effettuata in base ad una predefinita combinazione di età e sesso dell'Assicurato, premio, durata e periodicità dei versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori, stabiliti esplicitamente dall'ISVAP:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Il predetto tasso di rendimento è diminuito del valore trattenuto da INA ASSITALIA che, per tale ipotesi di rendimento, è pari ad 1,2 punti percentuali. Pertanto la misura di rivalutazione annua delle prestazioni è del 2,8%.

Poiché il contratto prevede la garanzia di un rendimento minimo "medio annuo" in caso di sinistro e a scadenza, lo sviluppo delle prestazioni e dei valori di riduzione e riscatto è stato effettuato ipotizzando che in ciascuno degli anni di contratto i premi e le prestazioni non si rivalutano affatto (tasso di rendimento retrocesso pari allo 0%) e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili eccedenti tale misura.

Il capitale caso morte assicurato alla fine di ciascun anno e la prestazione caso vita a scadenza riportati nella tabella sono stati calcolati, sulla base delle Condizioni di Assicurazione, con l'applicazione del tasso di interesse minimo medio annuo del 2%.

Pertanto i valori sviluppati nella tabella A) rappresentano le prestazioni certe (al lordo degli oneri fiscali) che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero infatti discostarsi, in positivo o in negativo, dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento retrocesso : 0%
- Tasso di rendimento minimo garantito "medio annuo" : 2,0%
- Et  dell'Assicurato : 45 anni
- Sesso dell'Assicurato : Maschio
- Durata del contratto : 20 anni
- Premio annuo : € 1.500,00
- Rateazione del premio annuo : Annuale

Anni trascorsi	Premio Annuo	Cumulo dei Premi Annui	Capitale caso morte assicurato a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto a fine anno	Capitale ridotto liquidabile a scadenza
1	1.500,00	1.500,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00
2	1.500,00	3.000,00	3.028,79	0,00	0,00	0,00
3	1.500,00	4.500,00	4.588,76	1.891,74	2.067,47	2.067,47
4	1.500,00	6.000,00	6.179,94	3.212,30	3.491,63	3.491,63
5	1.500,00	7.500,00	7.802,94	5.625,00	5.625,00	5.625,00
6	1.500,00	9.000,00	9.458,40	6.750,00	6.750,00	6.750,00
7	1.500,00	10.500,00	11.146,96	7.875,00	7.875,00	7.875,00
8	1.500,00	12.000,00	12.869,30	9.000,00	9.188,26	9.188,26
9	1.500,00	13.500,00	14.626,09	10.125,00	10.612,42	10.612,42
10	1.500,00	15.000,00	16.418,01	11.434,75	12.036,58	12.036,58
11	1.500,00	16.500,00	18.245,77	12.855,00	13.460,74	13.460,74
12	1.500,00	18.000,00	20.110,09	14.289,50	14.884,89	14.884,89
13	1.500,00	19.500,00	22.011,69	15.738,23	16.309,05	16.309,05
14	1.500,00	21.000,00	23.951,32	17.201,21	17.733,21	17.733,21
15	1.500,00	22.500,00	25.929,75	18.678,43	19.157,37	19.157,37
16	1.500,00	24.000,00	27.947,74	20.169,89	20.581,52	20.581,52
17	1.500,00	25.500,00	30.006,10	21.675,60	22.005,68	22.005,68
18	1.500,00	27.000,00	32.105,62	23.195,54	23.429,84	23.429,84
19	1.500,00	28.500,00	34.247,13	24.729,73	24.854,00	24.854,00
20	1.500,00	30.000,00	36.431,48	-	-	-
Prestazione caso vita a scadenza			32.562,99			

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potr  avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, solo a scadenza.

Si ricorda tuttavia che i valori di riduzione e riscatto, per i quali le Condizioni di Assicurazione non prevedono un minimo garantito, rappresentano gli importi certi che l'Impresa   tenuta a corrispondere in quanto determinati nella peggiore ipotesi possibile circa lo sviluppo futuro dell'andamento dei tassi di interesse (tasso di rendimento retrocesso ogni anno pari allo 0%).

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario : 4,0%
- Rendimento Trattenuto : 1,2%
- Tasso di rendimento retrocesso : 2,8%
- Et  dell'Assicurato : 45 anni
- Sesso dell'Assicurato : Maschile
- Durata del contratto : 20 anni
- Premio annuo : € 1.500,00
- Rateazione del premio annuo : Annuale


Anni trascorsi	Premio Annuo	Cumulo dei Premi Annuo	Capitale caso morte assicurato a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto a fine anno	Capitale ridotto liquidabile a scadenza
1	1.500,00	1.500,00	1.511,16	0,00	0,00	0,00
2	1.541,16	3.041,16	3.106,94	0,00	0,00	0,00
3	1.583,47	4.624,63	4.790,91	2.055,13	2.246,05	3.591,72
4	1.626,97	6.251,60	6.566,74	3.587,47	3.899,43	6.065,84
5	1.671,68	7.923,29	8.438,26	5.942,47	5.942,47	8.539,95
6	1.717,65	9.640,94	10.409,44	7.230,70	7.482,46	11.014,07
7	1.764,91	11.405,85	12.484,39	8.807,54	9.419,83	13.488,19
8	1.813,48	13.219,33	14.667,37	10.772,24	11.459,83	15.962,31
9	1.863,42	15.082,75	16.962,81	12.858,32	13.606,69	18.436,43
10	1.914,76	16.997,51	19.375,30	15.071,54	15.864,78	20.910,54
11	1.967,53	18.965,04	21.909,59	17.417,93	18.238,67	23.384,66
12	2.021,78	20.986,82	24.570,61	19.903,72	20.733,05	25.858,78
13	2.077,55	23.064,37	27.363,47	22.535,46	23.352,81	28.332,90
14	2.134,88	25.199,25	30.293,47	25.319,94	26.103,03	30.807,01
15	2.193,82	27.393,07	33.366,09	28.264,23	28.988,95	33.281,13
16	2.254,41	29.647,48	36.587,03	31.375,70	32.016,02	35.755,25
17	2.316,69	31.964,17	39.962,18	34.662,03	35.189,88	38.229,37
18	2.380,72	34.344,88	43.497,66	38.131,21	38.516,37	40.703,49
19	2.446,54	36.791,42	47.199,80	41.791,55	42.001,56	43.177,60
20	2.514,20	39.305,62	51.075,15	-	-	-
Prestazione caso vita a scadenza			45.651,72			

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

INA ASSITALIA S.p.A.   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv. Francesco Procaccini)



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

EUROforte 7 Massima Prodotto in Convenzione

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obblighi di INA ASSITALIA

Gli obblighi di INA ASSITALIA risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da INA ASSITALIA stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A., della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze e per dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Art. 4 - Rischio di morte

Fatte salve le seguenti esclusioni qui di seguito elencate, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i decessi causati da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- uso da parte dell'Assicurato di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e la morte avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa.

- atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; l'esclusione di tale copertura sussiste tanto nel caso in cui l'Assicurato partecipi attivamente a tali atti quanto nel caso in cui ne resti vittima incolpevole;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi all'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

Laddove nel luogo in cui soggiorna l'Assicurato si verifichi uno stato di guerra, una sommossa popolare o eventi similari, l'assicurazione di cui al presente Fascicolo Informativo permane in vigore per un massimo di dieci giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle autorità italiane. Trascorso tale termine senza che l'Assicurato abbia adempiuto al predetto ordine la copertura decade automaticamente. L'esistenza di una situazione di guerra e similari al momento dell'arrivo dell'Assicurato in un paese, implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa.

In questi casi INA ASSITALIA paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato, per un importo superiore.

Art. 5 - Pagamento del premio e relative modalità

A fronte delle garanzie previste dalla polizza è dovuto un premio annuo, nella rateazione prescelta, per più annualità.

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA ASSITALIA rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA ASSITALIA.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio e tutti i premi successivi, dovuti alle scadenze pattuite, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
- Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale;

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A., intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio, con la sola eccezione dei pagamenti per mezzo della rimessa bancaria, in quanto, in tal caso, farà fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA ASSITALIA.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

Art. 6 - Riattivazione

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate maggiorate di un interesse pari al rendimento della gestione, con un minimo pari al saggio legale riferito al periodo interessato. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta di INA ASSITALIA, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

Art. 7 - Risoluzione - Riduzione

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti da INA ASSITALIA.

Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa.

Le assicurazioni complementari non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 8 - Riscatto

INA ASSITALIA, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- A) la risoluzione del contratto, pagando l'importo del riscatto determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle condizioni speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta;
- B) la concessione di prestiti ad interesse, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera A);
- C) la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa a pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'art.7, e purché la polizza sia al corrente col pagamento dei premi;
- D) la concessione di prestiti nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera A), con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).

Art. 9 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando INA ASSITALIA, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 10 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad INA ASSITALIA, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad INA ASSITALIA di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto ad INA ASSITALIA o contenute in un valido testamento, regolarmente pubblicato.

Art. 11 - Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione appresso specificata. Le seguenti indicazioni concernono ogni singolo tipo di evento che, in quanto espressamente menzionato dal documento di polizza, conferisce il diritto alla prestazione stessa.

A. Scadenza della polizza - liquidazione del capitale. Originale della polizza e dei relativi allegati.

B. Scadenza della polizza - erogazione della rendita. L'avente diritto dovrà compilare l'apposito modulo - disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA - necessario ad identificare l'intestatario della rendita. Se la rendita è chiesta in dipendenza dell'invalidità dell'Assicurato, vedere anche il punto seguente relativo al "sinistro per invalidità dell'Assicurato".

Inoltre, in corso di fruizione della rendita, ad ogni ricorrenza della rendita, qualora il pagamento sia eseguito mediante bonifico bancario oppure ad una persona delegata dall'avente diritto, dovrà essere consegnato all'Agenzia Generale di competenza il certificato di esistenza in vita del soggetto sulla cui vita è stata accesa la rendita stessa. Nel caso in cui il pagamento della rendita avvenga direttamente presso la sede dell'Agenzia nelle mani del vitaliziato, l'esistenza in vita di quest'ultimo sarà comprovata semplicemente dalla sua sottoscrizione sull'atto di quietanza della rendita, previa identificazione mediante documento di identità.

C. Prestito. È sufficiente la sola richiesta sottoscritta dal Contraente; tuttavia nel caso in cui il prestito, a norma delle condizioni di assicurazione, fosse chiesto per operazioni di alta chirurgia, ovvero per il pagamento delle imposte di successione, dovrà essere consegnata, nel primo caso, la cartella clinica relativa all'intervento chirurgico subito, nonché la fattura delle spese occorse per l'atto operatorio; mentre nel secondo caso dovrà essere fornita la dichiarazione del fisco relativamente all'imposta dovuta.

D. Sinistro per invalidità dell'Assicurato. a cura del medico dovrà essere dettagliatamente compilato nelle risposte ai singoli quesiti, l'apposito questionario sanitario, redatto su modulo disponibile presso le Agenzie INA ASSITALIA. Il medico compilatore attesterà inoltre di avere personalmente curato la risposta ai quesiti del modulo, su un foglio di ricettario, oppure mediante l'apposizione, in calce al questionario stesso, della firma e del timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

E. Sinistro per morte naturale dell'Assicurato. Sono necessari i seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

Su richiesta di INA ASSITALIA dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;

- atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
- originale di polizza e relativi allegati.

- F. Sinistro per morte violenta dell'Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

1) Originale di polizza

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

2) Dichiarazione circa i premi trattenuti sulle competenze stipendiali del Contraente e versati dall'ente delegato ad INA ASSITALIA

In ogni caso di richiesta di prestazioni, se il pagamento dei premi sia avvenuto mediante delega rilasciata dal Contraente all'ente di cui è dipendente secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali (pagamento dei premi mediante delega), il richiedente dovrà aver cura di far compilare l'apposito modulo, disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA, dall'Amministrazione delegata al pagamento. Dal detto modulo dovrà risultare sino a quale rata mensile i premi sono stati corrisposti.

3) Minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenni ovvero interdetto, è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso ovvero all'interdetto, con esonero di INA ASSITALIA da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

4) Parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Se previsto dalla legge è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

5) Vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

6) Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono un Contraente diverso dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

7) Consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

8) Eventuale, ulteriore documentazione

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

9) Tempo di esecuzione della liquidazione

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, INA ASSITALIA mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, INA ASSITALIA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

10) Luogo del pagamento

Ai sensi dell'art.1182 del codice civile, ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale INA ASSITALIA, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio ad INA ASSITALIA dei documenti occorrenti. E' altresì cura dell'Agenzia Generale stessa consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i trenta giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale suddetta.

Art. 12 - Revocabilità della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita o ad un contratto di capitalizzazione è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta diminuita delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al successivo articolo 14.

Art. 13 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA ASSITALIA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA ASSITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente alla polizza ed alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta, diminuita della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 - Quantificazione delle spese sostenute in dipendenza della proposta e per l'emissione del contratto

Sia in caso di revoca della proposta che di recesso dal contratto INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, nei limiti di seguito indicati:

Spese da recuperare

Capitale Assicurato	Costo Accertamenti. Sanitari €
fino ad € 250.000,00	-
da € 250.000,01 a € 600.000,00	371,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	843,00
oltre € 1.000.000,01	933,00

L'importo delle spese indicato nella tabella sopra riportata costituisce l'importo massimo che potrebbe essere recuperato a carico del Contraente. L'importo effettivamente recuperato potrebbe essere inferiore per tenere conto degli effettivi accertamenti sanitari effettuati.

Qualora sia stato effettuato il test HIV, gli importi di cui sopra verranno maggiorati di € 23,00 per capitali assicurati fino a € 250.000,00 e di € 28,00 per capitali assicurati di importo superiore.

In caso di recesso, per il recupero della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo in cui la copertura ha avuto vigore, vengono indicati, nel prospetto qui di seguito riportato, i coefficienti da utilizzare per la determinazione di tale parte di premio.

COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
Fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, INA ASSITALIA rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a € 52,00.

Art. 15 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dall'Impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

Stante quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

EUROforte 7 Massima Prodotto in Convenzione

CONDIZIONI SPECIALI

Premessa

Il contratto qui di seguito descritto, denominato “EUROforte 7 Massima”, **riservato esclusivamente alle polizze emesse in Convenzione**, è un’Assicurazione di Capitale Differito con Controassicurazione con rivalutazione annua del capitale e del premio collegata alla gestione patrimoniale EURO FORTE.

Sul sito della Società www.inaassitalia.it è disponibile l’elenco degli enti convenzionati.

Prestazioni

INA ASSITALIA si impegna a garantire, contro il pagamento di un premio annuo rivalutabile, le seguenti prestazioni relative all’assicurazione principale:

Prestazione caso vita

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale liquidazione del capitale di cui al successivo punto C).

Prestazione caso morte

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale verrà restituita la somma dei premi corrisposti secondo le condizioni di cui al successivo punto D).

Al presente contratto si possono abbinare le seguenti garanzie complementari:

- **infortunio**, che prevede, in caso di morte dell’Assicurato per infortunio, la liquidazione aggiuntiva di un importo pari:
 - per polizza non stabilizzata (cfr. successivo punto B), al capitale caso vita rivalutato fino alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza antecedente la data del sinistro;
 - per polizza stabilizzata (cfr. successivo punto B), al capitale caso vita in vigore alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente la data di richiesta della stabilizzazione;
- **infortunio stradale**, subordinata alla precedente garanzia, che prevede, in caso di morte dell’Assicurato per infortunio stradale, la liquidazione di un ulteriore importo pari a quello liquidato in caso di morte dell’Assicurato per infortunio;
- **esonero pagamento dei premi** che prevede, in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato, l’esonero dal pagamento dei premi mantenendo in vigore, fino alla scadenza del contratto, la garanzia della sola assicurazione principale;
- **rendita temporanea di invalidità**, subordinata alla precedente garanzia, che prevede, in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato, la corresponsione di una rendita annua costante per il periodo intercorrente tra la data di denuncia dello stato di invalidità e la scadenza contrattuale, comunque non oltre il decesso dell’Assicurato qualora si verifichi prima di tale data.

Definizioni

1. “rendimento EURO FORTE”

il rendimento netto della speciale gestione patrimoniale denominata EURO FORTE di cui al punto 2 dell’allegato regolamento della gestione, riferito al terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto della polizza o la generica epoca di valutazione.

2. “rendimento trattenuto”

il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali per valori del “rendimento EURO FORTE” non superiori al 6%.

Per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di "*rendimento EURO FORTE*" rispetto al 6%.

Qualora il cumulo premi pagati superi il limite di € 50.000,00, il "*rendimento trattenuto*", calcolato come sopra indicato, viene diminuito di 0,2 punti percentuali moltiplicati per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra l'eccedenza del cumulo premi, rispetto a € 50.000,00, e lo stesso cumulo premi corrisposti.

3. "*tasso di riferimento*"

la differenza, se positiva, tra il "*rendimento EURO FORTE*" e il "*rendimento trattenuto*".

4. "*minimo garantito*"

il rendimento minimo garantito pari al 2% medio annuo.

A) Rivalutazione del capitale e del premio annuo

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza il premio si rivaluta annualmente di una percentuale pari al tasso di riferimento.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto ed alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente si rivaluta di una percentuale pari al tasso di riferimento.

B) Stabilizzazione del premio annuo

Il Contraente può chiedere, con preavviso di almeno sei mesi, che a partire dalla prima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza successiva alla data di richiesta, il premio annuo non subisca più aumenti e rimanga costante per il resto del periodo di pagamento dei premi.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che dalla data di effetto della polizza alla prima ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta siano trascorsi almeno tre anni e siano state versate tre intere annualità di premio.

Nell'ipotesi di esercizio di tale facoltà, il capitale in vigore alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente la data di richiesta della stabilizzazione non subisce ulteriori rivalutazioni.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, successivo alla data di richiesta, ed al termine della durata contrattuale, viene attribuita una maggiorazione di capitale ottenuta moltiplicando il suddetto capitale, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi pagati – escluso il premio pagato in occasione della ricorrenza annuale stessa - sta al numero dei premi pattuiti, per una percentuale pari al "*tasso di riferimento*".

L'ammontare di tali maggiorazioni si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale di una percentuale pari al "*tasso di riferimento*".

Per la rivalutazione di tali maggiorazioni in epoche diverse dalle ricorrenze annuali, il "*tasso di riferimento*" viene determinato con il criterio della capitalizzazione composta sulla base della frazione di anno.

C) Capitale liquidabile alla scadenza contrattuale

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene liquidato il capitale iniziale Assicurato, rivalutato fino alla scadenza contrattuale secondo quanto indicato al precedente punto A).

In caso di polizza stabilizzata viene liquidato il capitale in vigore alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente la data di richiesta della stabilizzazione, aumentato di tutte le maggiorazioni di capitale attribuite negli anni successivi alla stabilizzazione, rivalutate fino alla scadenza contrattuale secondo quanto indicato al precedente punto B).

Viene comunque garantito un importo minimo di capitale.

Alla data di effetto e ad ogni ricorrenza annuale successiva (esclusa la scadenza), viene determinato un importo pari ad un ennesimo del capitale assicurato, in vigore a tale epoca.

Il cumulo di tali importi, ciascuno capitalizzato al tasso annuo minimo garantito del 2% per il periodo intercorrente tra l'epoca di calcolo e la scadenza contrattuale, costituisce il minimo garantito in caso di vita.

In caso di polizza stabilizzata gli importi calcolati successivamente alla stabilizzazione sono tutti pari ad un ennesimo del capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente la data di richiesta della stabilizzazione.

D) Capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale

Alla morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi, l'importo da liquidare si ottiene sommando i seguenti importi:

- d1) l'ultimo premio annuo corrisposto, riferito all'assicurazione principale ed al lordo dell'eventuale sconto di cui alla Sezione D punto 9 della Nota informativa, moltiplicato per il numero dei premi annui corrisposti;
- d2) la somma di tutte le maggiorazioni di capitale, eventualmente attribuite negli anni precedenti, in vigore alla data del decesso, nonché della eventuale maggiorazione di capitale in corso di maturazione.

Ai fini della determinazione dell'importo di cui al punto d1), il premio viene supposto pagato annualmente anche nel caso in cui questo sia frazionato.

Viene comunque garantito un importo minimo di capitale calcolato capitalizzando ciascun premio annuo pagato, riferito all'assicurazione principale ed al lordo dell'eventuale sconto, al tasso annuo minimo garantito del 2% per il periodo intercorrente tra l'epoca di versamento e la data del decesso.

E) Riduzione

A specifica di quanto disposto al secondo comma dell'art.7 delle Condizioni Generali, il valore del capitale ridotto liquidabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, valutato alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza che precede la data di scadenza dell'ultima rata di premio corrisposta¹, risulta così determinato:

- e1) si calcola la differenza tra:
 - il capitale base in vigore alla suddetta ricorrenza annuale, ridotto nella proporzione in cui il numero delle annualità di premio corrisposte, intere e frazionate, sta al numero di quelle pattuite;
 - l'importo ottenuto dal prodotto del premio annuo in vigore alla suddetta ricorrenza annuale, per il numero delle annualità di premio non corrisposte, intere e frazionate, con un massimo di 20, per una percentuale pari all'1% per ogni anno della durata contrattuale con un massimo del 7,5%;
- e2) l'ammontare di cui al punto e1) viene aumentato della somma di tutte le maggiorazioni di capitale eventualmente attribuite negli anni precedenti, in vigore alla suddetta ricorrenza annuale.

Il valore di riduzione liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale o quello liquidabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale è pari al maggiore tra:

- l'importo del capitale ridotto, determinato come sopra indicato, rivalutato annualmente di una percentuale pari al "*tasso di riferimento*" rispettivamente fino alla data del decesso o fino a scadenza.
- l'importo liquidabile in caso di riscatto determinato alla data del decesso o alla scadenza contrattuale, calcolato ai sensi di quanto disposto dal successivo punto F).

F) Riscatto

A specifica di quanto disposto al punto A) dell'art. 8 delle Condizioni Generali, il valore di riscatto è pari all'importo del capitale ridotto, in vigore alla data di richiesta del riscatto, determinato con i criteri di cui al precedente punto E) e ridotto di una percentuale pari allo 0,5% per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni, intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza contrattuale, con un massimo del 10%.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, l'importo liquidabile in caso di riscatto non può, comunque, risultare inferiore al 75% del cumulo dei premi corrisposti relativi alla sola assicurazione principale.

¹ Oppure alla data stessa di scadenza dell'ultima rata di premio corrisposta se questa coincide con una ricorrenza annuale della data di effetto.

G) Riattivazione

Il contratto può essere riattivato nel termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, fermo restando che in tale intervallo la polizza – esclusi i primi trenta giorni – rimane sospesa nei suoi effetti.

La riattivazione deve avvenire mediante il versamento, oltre che delle rate di premio non pagate alle rispettive scadenze, anche degli interessi sulle stesse rate di premio, calcolati in base al saggio annuo di riattivazione per il periodo, espresso in mesi interamente trascorsi, intercorrente tra le rispettive date di scadenza e il giorno precedente la data di riattivazione.

Il saggio annuo percentuale di riattivazione è pari al “rendimento EURO FORTE” riferito alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza precedente la data di scadenza della rata di premio non pagata² con un minimo pari al saggio legale.

Qualora la riattivazione avvenga nel primo anno di assicurazione il “rendimento EURO FORTE” è ottenuto nell’ipotesi che la data di effetto della polizza sia di un anno antecedente a quella effettiva.

La riattivazione del contratto risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

H) Opzioni a scadenza

In qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, il Contraente, rinunciando alla liquidazione totale o parziale del capitale, può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

1. prolungamento dell’assicurazione per una nuova durata, non inferiore a 5 anni;
2. conversione del capitale maturato a scadenza al netto delle imposte e non liquidato in:
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile;
 - rendita immediata rivalutabile garantita per un numero di 5 o 10 anni, indipendentemente dall’esistenza in vita dell’Assicurato, e successivamente vitalizia;
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

I coefficienti per le conversioni in rendita vitalizia del capitale liquidabile a scadenza, le condizioni di prolungamento e le modalità di rivalutazione delle prestazioni, saranno quelle in vigore alla data di scadenza del contratto stesso e saranno determinate in base alle età assicurative a tale data.

I) Opzione in rendita vitalizia fissata fin dall’effetto del contratto

Alla data della sottoscrizione della proposta è data facoltà al Contraente di fissare le condizioni per la conversione del capitale maturato alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata senza precludere le possibilità di opzione di cui al precedente punto H).

L’importo annuo della rendita vitalizia, pagabile a rate semestrali posticipate, si ottiene moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza, al netto delle imposte, per il coefficiente espressamente indicato sul documento di polizza; l’importo di tale rendita rimarrà costante per tutto il periodo della sua erogazione.

² Oppure alla data stessa di scadenza della rata di premio se questa coincide con una ricorrenza annuale della data di effetto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

EUROforte 7 Massima Prodotto in Convenzione

NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI MORTE PER INFORTUNIO

1. Assicurazione complementare di morte per infortunio

Nel caso di morte dell'Assicurato conseguente ad infortunio e sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi, INA ASSITALIA si impegna a pagare ai Beneficiari designati il capitale aggiuntivo assicurato per il caso di morte per infortunio.

Il suddetto capitale, liquidabile al verificarsi dell'infortunio, sarà pari al capitale caso morte adeguato alla data di ricorrenza annuale della polizza antecedente la data del sinistro.

Per le polizze a premio costante il capitale aggiuntivo assicurato ed il relativo soprapremio rimarranno invece costanti per l'intera durata contrattuale.

Si intende per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta, entro un anno dal loro verificarsi, la morte dell'Assicurato.

Agli effetti della presente assicurazione complementare, sono esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti:

- dalla partecipazione a corse e gare automobilistiche ed alle relative prove ed allenamenti;
- da guerra o da torbidi civili, da movimenti tellurici, da alluvioni o da effetti della disintegrazione del nucleo atomico, da partecipazioni a risse, duelli o azioni delittuose, da suicidio comunque e per qualunque circostanza avvenuto;
- dall'uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei. È tuttavia coperto il rischio di morte per infortunio derivante da voli compiuti dall'Assicurato, in qualità di passeggero, su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea.

L'assicurazione complementare del rischio di morte per infortunio si estingue ed i soprapremi versati dal Contraente restano acquisiti da INA ASSITALIA:

- nel caso di sospensione del pagamento del soprapremio;
- nel caso di riduzione o di risoluzione (per riscatto - sinistro - scadenza) della assicurazione sulla vita;
- quando l'Assicurato, per riconosciuta invalidità totale e permanente, venga esonerato dal pagamento dei premi sulla polizza vita, in conformità alle condizioni previste dall'apposito allegato che sia stato emesso a seguito di richiesta della relativa garanzia;
- quando sia trascorsa la durata stabilita per il pagamento dei premi relativi all'assicurazione sulla vita;
- al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

Gli aventi diritto sono tenuti a dare avviso ad INA ASSITALIA della morte dell'Assicurato per infortunio fornendo la relativa prova documentale ed a consentire tutte le indagini necessarie nonché autorizzare i medici intervenuti dopo l'infortunio a dare ad INA ASSITALIA tutte le informazioni sul sinistro.

2. Assicurazione complementare morte per infortunio stradale

Nel caso la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, in quanto destinate indiscriminatamente alla circolazione - ferme restando le condizioni di cui al punto 1 - il capitale aggiuntivo in caso di morte per infortunio viene raddoppiato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

EUROforte 7 Massima Prodotto in Convenzione

NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

Art. 1– Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

Art. 2– Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il 65° anno di età dell'Assicurato e quelli dipendenti da cause di guerra, da infortunio verificatosi sia in volo che a terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare sia come civile, fatta eccezione dei viaggi aerei compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, con l'esclusione in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche.

Art. 3– Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve farne denuncia ad INA ASSITALIA per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Sede Legale di INA ASSITALIA, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale fornito per il tramite delle proprie Agenzie. INA ASSITALIA si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

Art. 4– A richiesta di INA ASSITALIA, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

A) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta da INA ASSITALIA per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;

B) a fornire tutte le prove che da INA ASSITALIA fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

INA ASSITALIA si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di propria fiducia.

Art. 5– Quando l'Assicurato sia stato riconosciuto invalido, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

- a mantenere informata INA ASSITALIA del luogo in cui risiede l'Assicurato;
- a fornire le informazioni richieste per accertare la persistenza dell'invalidità;
- a comunicare, in ogni caso, la cessazione od il mutato stato di invalidità.

INA ASSITALIA potrà sempre accertare la persistenza dello stato di invalidità con medici di sua fiducia.

Art. 6– Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla persistenza dell'invalidità; per le assicurazioni che espressamente prevedono per il caso di invalidità il pagamento di un capitale, questo verrà eseguito nelle seguenti modalità:

- 10% al riconoscimento dell'invalidità;
- 10% dopo un anno se perdura lo stato di invalidità;

- 80% dopo due anni se perdura lo stato di invalidità.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del periodo di liquidazione del capitale, verrà immediatamente liquidato l'eventuale capitale residuo. Eseguito il pagamento del capitale assicurato, la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

Art. 7– Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta da INA ASSITALIA, oppure nel caso in cui venga accertata da INA ASSITALIA la cessazione dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto, il Contraente ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Sede Legale di INA ASSITALIA, la decisione di un Collegio arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato da INA ASSITALIA, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura.

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.).

Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

Art. 8– Finché lo stato di invalidità o la persistenza della stessa non siano accertati amichevolmente dalle parti o nel modo indicato nell'articolo precedente, il Contraente deve continuare o rispettivamente riprendere il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicate le disposizioni stabilite dalle Condizioni Generali relative al mancato pagamento dei premi.

Accertato, invece, lo stato di invalidità o la persistenza di essa, saranno restituite al Contraente le somme pagate ad INA ASSITALIA per rate di premio scadute successivamente alla data di denuncia dell'invalidità o alla data di comunicazione di INA ASSITALIA della cessazione dell'invalidità, aumentate degli interessi computati al saggio legale per il periodo intercorrente tra le rispettive scadenze e la data di restituzione.

Assicurazione complementare per l'esenzione del pagamento dei premi

A completamento di quanto stabilito in polizza, e sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento del soprapremio pattuito per l'assicurazione complementare di cui sopra, INA ASSITALIA assume l'obbligo, ove l'Assicurato, durante il periodo contrattuale venga colpito da invalidità totale e permanente di esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio scadenti dopo la denuncia dello stato di invalidità, salvo il caso in cui venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente. In tal caso INA ASSITALIA notifica con lettera raccomandata al Contraente ed all'Assicurato che, dalla data di cessazione dell'invalidità deve essere ripreso il pagamento dei premi.

Nel periodo di esonero continueranno ad applicarsi le modalità di adeguamento di cui al punto A) o B) delle Condizioni Speciali.

Assicurazione complementare per l'esenzione del pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea

A completamento di quanto stabilito in polizza, sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento del soprapremio pattuito per l'assicurazione complementare di cui sopra, INA ASSITALIA assume l'obbligo, ove l'Assicurato durante il periodo contrattuale venga colpito da invalidità totale e permanente, di esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio scadenti dopo la denuncia dello stato di invalidità e di corrispondere all'Assicurato, dalla stessa data, la rendita lorda indicata in polizza, pagabile posticipatamente, secondo la rateazione prescelta, per l'intera durata del pagamento dei premi, salvo il caso di premorienza dell'Assicurato ovvero nel caso in cui venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente. In tal caso INA ASSITALIA notifica con lettera raccomandata al Contraente ed all'Assicurato che, dalla data di cessazione dell'invalidità, viene interrotta la corresponsione della rendita temporanea e deve essere ripreso il pagamento dei premi.

Nel periodo di esonero continueranno ad applicarsi le modalità di adeguamento di cui al punto A) delle Condizioni Speciali.

Le spese di quietanza e qualunque imposta o tassa, sia presente che futura, relative alla rendita di invalidità sono a carico di chi percepisce la rendita. Il pagamento della rendita sarà effettuato da INA ASSITALIA presso gli Uffici delle proprie Agenzie Generali.

NORME DI CARENZA AIDS

Qualora l'Assicurato non aderisca alla richiesta di INA ASSITALIA di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali del presente contratto, rimane convenuto che, qualora nei primi sette anni dal perfezionamento della polizza, la grave infermità, il decesso o l'invalidità totale e permanente dell'Assicurato siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) ovvero ad altre patologie ad essa collegate, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta. In tal caso, in luogo della prestazione assicurata, nel solo caso in cui l'assicurazione sia diversa dalla temporanea per il caso di morte e risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, INA ASSITALIA corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi versati per le garanzie prestate, al netto del costo per garanzie accessorie e senza l'aggiunta di interessi (resta inteso che nel caso di riduzione il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta per il caso di morte); con la restituzione dei premi la polizza perde qualsiasi valore ed efficacia e l'assicurazione si estingue.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

EUROforte 7 Massima Prodotto in Convenzione

NORME REGOLANTI L'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE (tali norme valgono solo per polizze derivanti da trasformazioni)

PREMESSA

Il presente contratto può sostituire uno o più contratti sottoscritti precedentemente dallo stesso Contraente. L'operazione avviene mediante il trasferimento, sul nuovo contratto a premio annuo, delle attività economiche maturate sul/i contratto/i trasformando/i.

Le polizze trasformate restano prive di valore ed effetto.

Le attività economiche maturate sul/i contratto/i trasformando/i vengono impiegate per assicurare il pagamento di un "Capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione" libero dal pagamento di ulteriori premi.

A. PRESTAZIONI ASSICURATE

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

La prestazione assicurata in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale consiste nella corresponsione del "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione" rivalutato fino alla scadenza contrattuale stessa sulla base del tasso di riferimento definito nelle Condizioni Speciali.

Viene comunque garantito un importo minimo pari al capitale iniziale rivalutato al tasso del 2% medio annuo composto per il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di liquidazione per scadenza.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

La prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale consiste nella corresponsione del "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione" rivalutato fino alla data del decesso sulla base del tasso di riferimento definito nelle Condizioni Speciali.

Viene comunque garantito un importo minimo pari al capitale iniziale rivalutato al tasso del 2% medio annuo composto per il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di liquidazione per decesso.

B. RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza ed alla data di scadenza il capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione si rivaluta nella misura del tasso di riferimento definito nelle Condizioni Speciali.

Qualora il tasso di riferimento debba essere riferito a periodi inferiori all'anno, lo stesso viene determinato con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato, considerando il tasso annuo di riferimento relativo alla data di valutazione.

C. RIDUZIONE - RISCATTO

Non può essere richiesto il riscatto del solo "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione".

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, il riscatto e la riduzione dell'insieme delle prestazioni previste dal presente contratto sono consentiti se il numero complessivo dei premi corrisposti sulla/e polizza/e trasformata/i e sulla presente polizza è pari ad almeno tre annualità di premio.

Il riscatto può essere richiesto trascorso un anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il valore di riscatto del "capitale iniziale assicurato derivante da trasformazione" è pari al capitale stesso, rivalutato fino alla data di richiesta della liquidazione per riscatto, ridotto di una percentuale pari allo 0,5%

per ogni anno e frazione intercorrente tra la data di richiesta e il termine della durata pagamento premi con un massimo del 10%.

Il valore della prestazione ridotta o quello liquidabile per riscatto verrà diminuito della **Quota annua di riduzione del premio annuo** (di seguito specificata) rivalutata annualmente sulla base del “*tasso di riferimento*”, di cui alle Condizioni Speciali, e moltiplicato per il numero delle annualità di premio non corrisposte tenendo conto anche dei premi frazionati.

Qualora, ferme le suindicate condizioni, sul presente contratto non sia stata corrisposta almeno una intera annualità di premio, gli importi liquidabili, calcolati secondo le modalità descritte al comma precedente, verranno diminuiti del cumulo delle rate di premio non corrisposte per il completamento dell'intera annualità di premio.

In ogni caso il valore di riscatto del “capitale assicurato derivante da trasformazione” non potrà risultare inferiore a quello maturato sulla/e polizza/e trasformata/e alla data di trasformazione, calcolato al netto di eventuali riscatti parziali e/o prestiti, e rivalutato fino alla data dell'operazione di riscatto.

Quota annua di riduzione del premio annuo

Tale quota è costituita dai costi non recuperati sulla/e polizza/e trasformata/e, connessi con l'operazione di trasformazione, e dal costo di gestione della parte di contratto libero da premi.

L'importo di tale quota annua, applicata in riduzione del premio annuo dovuto sul nuovo contratto, viene riportato nel documento di polizza (clausola “Riduzione – Riscatto”); le specifiche tecniche sono indicate nel “Documento informativo per le operazioni di trasformazione” consegnato al Contraente insieme al presente Fascicolo informativo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

EUROforte 7 Massima Prodotto in Convenzione

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE

1. Costituzione e denominazione della Gestione

Presso INA ASSITALIA è costituita una particolare gestione patrimoniale denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA ASSITALIA. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente regolamento ed alle norme emanate dall'ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987 e 336 S del 17 giugno 1998 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni).

Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

2. Determinazione del Rendimento

Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo.

I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute per la gestione separata e per l'attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà di INA ASSITALIA.

La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.

3. Certificazione

Il rendiconto della gestione EURO FORTE, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

4. Modifiche del Regolamento

INA ASSITALIA si riserva di apportare al precedente punto 2. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

5. Comunicazioni

INA ASSITALIA comunicherà ai Contraenti dei contratti collegati alla gestione EURO FORTE gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

EUROforte 7 Massima

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari³, al fine di fornire i servizi assicurativi⁴ da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti⁵, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁶.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁷ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁸.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- all'INA ASSITALIA S.p.A., - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n.11, 00187 Roma, tel. 06/ 4722.4865 fax 041/2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di proposta Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

³ L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

⁴ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.

⁵ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.

⁶ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM, fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, medici fiduciari, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alla Capogruppo Assicurazioni Generali e ai suoi fiduciari per finalità di valutazione del rischio, di liquidazione del contratto, di coassicurazione e riassicurazione. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Banca d'Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁷ Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.

⁸ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

GLOSSARIO

EUROforte 7 MASSIMA

Prodotto in Convenzione

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Vedi "Costi".

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società".

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

Condizioni speciali

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Controassicurazione

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

Costi di emissione

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi della società.

Costi per riscatto

Penalizzazione applicata dalla società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o di malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Garanzia complementare (o accessoria)

Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d'invalidità.

Garanzia complementare infortuni

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Gestione separata

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inalienabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "società".

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Interessi di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Invalità permanente

Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno

Vedi "cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnata al potenziale Contraente.

Prolungamento

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale maturato a scadenza per un numero prefissato di anni.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito consolidato

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento minimo garantito medio annuo

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto sulle liquidazioni in caso di sinistro e scadenza su polizze al corrente con il pagamento dei premi.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita temporanea in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza un'invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita da corrispondere dal momento della denuncia dello stato di invalidità per un numero prefissato di anni, e comunque finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Revoca

Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la società riconosce al Contraente una riduzione del premio, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla società stessa.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "Cessione".



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

AGENZIA GENERALE				Codice	
SUB AGENZIA				Codice	
N° Proposta				C. Prova	
Prodotto				Codice tariffa	
Data sottoscrizione				Convenzione	
Vincolo <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				Trasformazione <input type="checkbox"/>	
Opzione rendita <input type="checkbox"/>				Proposta raccolta in regime di L.P.S. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

PERSONA: FISICA NON FISICA

(se è persona non fisica riempire solo gli spazi con contorno in grassetto nonché la parte "Legale Rappresentante")

Titolo		Cognome o denominazione			
Codice		Nome			
Comune di nascita / Sede legale		Codice		Prov.	
Comune o stato estero di residenza/ Stabilimento		C.A.P.		Prov.	
Data di nascita o costituzione		Codice Fiscale / Partita IVA			
Indirizzo		N. civ.		Recapito telefonico	
Altri recapiti utili (tel. cell., e-mail, etc.)					
Comune o stato estero di domicilio abituale (solo se diverso dalla residenza e se persona fisica)		C.A.P.		Prov.	
Indirizzo		N. civ.		Cittadinanza	
Tipo documento		N° documento		Luogo di rilascio	
Occupazione principale		Ramo / gruppo		Codice	
Descrizione attività economica		Sottogruppo		Codice	
Recapito di contratto		Indirizzo		N. civ.	
C.A.P.		Comune		Prov.	

LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

Titolo		Cognome			
Codice		Nome			
Comune di nascita		Prov.		Data di nascita	
Comune di residenza		C.A.P.		Prov.	
Indirizzo		Codice Fiscale / Partita IVA			
Tipo documento		N° documento		Luogo di rilascio	
Rilasciato da		Data di rilascio			

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

A. OBIETTIVI ASSICURATIVI / PREVIDENZIALI (Obbligatoria)

Indicare, fra le seguenti, la prevalente esigenza assicurativa che si intende perseguire mediante la sottoscrizione del contratto cui si riferisce la presente proposta.

<input type="checkbox"/>	Previdenza/Pensione integrativa
<input type="checkbox"/>	Protezione
<input type="checkbox"/>	Investimento/Risparmio

A2. ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI / FINANZIARI DETENUTI (Obbligatoria)

Indicare eventuali contratti assicurativi/finanziari già sottoscritti, specificandone la finalità, l'importo complessivo dei relativi versamenti annui e/o eventuali importi già versati in unica soluzione.

<input type="checkbox"/>	Nessuno
<input type="checkbox"/>	Previdenza/Pensione integrativa
<input type="checkbox"/>	Protezione
<input type="checkbox"/>	Investimento/Risparmio

A2.1 VERSAMENTI SU CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A2 (Non obbligatoria)

di cui annui:	<input type="checkbox"/> fino a 1.000,00 euro	di cui unici:	<input type="checkbox"/> fino a 20.000,00 euro
	<input type="checkbox"/> oltre 1.000,00 e fino a 5.000,00 euro		<input type="checkbox"/> oltre 20.000,00 e fino a 50.000,00 euro
	<input type="checkbox"/> oltre 5.000,00 euro		<input type="checkbox"/> oltre 50.000,00 euro

B. ORIZZONTE TEMPORALE (Obbligatoria)

Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti col contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata.

<input type="checkbox"/>	Lungo (oltre 10 anni)
<input type="checkbox"/>	Medio (da 6 a 10 anni)
<input type="checkbox"/>	Breve (fino a 5 anni)

C. PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO (Obbligatoria)

Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto.

<input type="checkbox"/>	BASSO RISCHIO (scarsa disponibilità ad accettare oscillazioni anche contenute del valore dell'investimento nel tempo; preferenza verso forme di garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo)
<input type="checkbox"/>	MEDIO RISCHIO (disponibilità ad accettare modeste oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo)
<input type="checkbox"/>	ALTO RISCHIO (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo; aspettativa di una elevata rivalutazione del capitale investito in linea con un'alta propensione al rischio, tenuto conto della durata contrattuale o dell'orizzonte temporale consigliato)

D. ESIGENZE DI LIQUIDITA' (Obbligatoria)

Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata.

<input type="checkbox"/>	BASSA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale
<input type="checkbox"/>	ALTA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale

E. CAPACITA' DI RISPARMIO (Obbligatoria per le persone fisiche)

Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificarne la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto

<input type="checkbox"/>	BASSA (fino a 5.000,00 euro all'anno)
<input type="checkbox"/>	MEDIA (oltre 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro all'anno)
<input type="checkbox"/>	ALTA (oltre 15.000,00 euro all'anno)

F. NUCLEO FAMILIARE/REDDITO/ESPOSIZIONE FINANZIARIA

La valutazione della capacità di risparmio deve tener conto della situazione patrimoniale e reddituale complessiva al netto di eventuali impegni finanziari già assunti. Per agevolare tale valutazione fornire le informazioni di seguito riportate.

Reddito annuo variabile o incerto	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
Numero di persone componenti nucleo familiare di cui a carico		<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.)	<input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> fino a 1.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 5.000,00 euro	<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
Reddito annuo complessivo	<input type="checkbox"/> fino a 20.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 20.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 50.000,00 euro	<i>non obbligatoria</i>

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI VOLER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZAIl Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel *Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto*, o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto stesso alle proprie esigenze assicurative.

Firma del Contraente.....

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il Consulente Assicurativo dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali altre informazioni disponibili, la presente proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative/finanziarie del Contraente stesso.

Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi di inadeguatezza di seguito riportati.

Firma del Consulente Assicurativo.....

Firma del Contraente.....

MOTIVI DI INADEGUATEZZA

<input type="checkbox"/>	1. Contratto non conforme agli obiettivi espressi Firma del Contraente.....
<input type="checkbox"/>	2. Contratto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie Firma del Contraente.....
<input type="checkbox"/>	3. Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio Firma del Contraente.....

ASSICURANDO

Titolo		Cognome		Sesso	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Codice		Nome			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Comune di nascita		Prov.	Data di nascita	Codice Fiscale / Partita IVA	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Comune o stato estero di residenza		C.A.P.	Prov.	Indirizzo	N. civ. Cittadinanza
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DATI TECNICI

Data effetto	Durata	Capitale assicurato (Euro)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Premio rateato (*) Euro.....	Rateazione del Premio
(*) comprensivo di eventuali interessi di frazionamento e soprapremi	ann. <input type="checkbox"/> sem. <input type="checkbox"/> quadr. <input type="checkbox"/> trim. <input type="checkbox"/> bim. <input type="checkbox"/> mens. <input type="checkbox"/>

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (solo se previste dal prodotto)		
INFORTUNIO	1) INFORTUNIO SEMPLICE E INFORTUNIO STRADALE <input type="checkbox"/>	2) INFORTUNIO SEMPLICE <input type="checkbox"/>
INVALIDITA'	1) ESONERO PAGAMENTO PREMI <input type="checkbox"/>	2) RENDITA MASSIMA <input type="checkbox"/>

PAGAMENTO IN PROPOSTA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA PRIMA RATA DI PREMIO

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la presente proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento si intende effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa della accettazione della proposta da parte della Società. Il suddetto versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale indicata nel frontespizio della presente proposta.

Il versamento eseguito in sede di proposta comporta – ai soli fini economici e finanziari – che la decorrenza del contratto – successivamente emesso da INA ASSITALIA S.p.A. – una volta perfezionato sia quella del medesimo giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata. In ogni caso l'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Proponente abbia ricevuto l'originale di polizza e la quietanza definitiva emessa dalla Direzione Generale a fronte del versamento eseguito in sede di proposta.

Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

Una volta che la polizza sia stata emessa, il pagamento dei premi dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo contro il rilascio di regolare quietanza emessa dalla Direzione Generale, ed apposizione di data e firma da parte dell'incaricato alla riscossione.

(1) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE (AP) ASSEGNO/VAGLIA POSTALE

TIPO (1)	COD. ABI	COD. CAB	NUMERO C/C	N. ASSEGNO	BANCA	IMPORTO IN EURO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PAGAMENTO A MEZZO MOD. DP130 DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE

N. DP130	IMPORTO IN EURO	DATA VERSAMENTO	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero (a cura dell'Agenzia Generale)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo Pagamento	Quietanza <input type="checkbox"/>	Delega <input type="checkbox"/>	Premi successivi: RID <input type="checkbox"/>	Banco Posta <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
----------------	------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------

Codice fiscale dell'Amministrazione delegata
<input type="text"/>

Amministrazione delegata
<input type="text"/>

BENEFICIARI (in caso di designazione nominativa indicare cognome, nome, luogo e data di nascita)

CASO VITA:
.....
CASO MORTE:
.....

NOTIZIE PER LA TRASFORMAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE

N. POLIZZA DA TRASFORMARE*	Cod. prova	ULTIMA RATA DI PREMIO PAGATA	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero	ULTIMA RATA interessi PRESTITO PAGATA	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Allegare gli originali delle polizze da trasformare richieste dal Contraente

TARIFFE DI CAPITALE DIFFERITO - ESERCIZIO DELL'OPZIONE RENDITA PREVISTA DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI

Si intende esercitare sin da ora l'opzione per la liquidazione alla scadenza della polizza di una rendita vitalizia in luogo del capitale? SI NO

N.B. Qualora venga esercitata l'opzione rendita di cui sopra, al perfezionamento della polizza verrà comunicato il relativo coefficiente di conversione, il quale non subirà alcuna variazione e sarà applicato in sede di accensione della rendita; in caso di ripensamento sarà invece liquidato il capitale assicurato alla scadenza, senza applicazione di alcuna penalizzazione.

Firma del Contraente.....

QUESTIONARI (DA COMPILARE SOLO SE SONO STATE SCELTE LE ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI)

AVVERTENZE RELATIVE AI QUESTIONARI

- a) Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.

QUESTIONARIO SULLE OCCUPAZIONI E ATTIVITA' DELL'ASSICURANDO

- 1) OCCUPAZIONE PRINCIPALE.....
 - 2) a) PER L'OCCUPAZIONE INDICATA E' A CONTATTO CON ALTA TENSIONE, SOSTANZE RADIOATTIVE, INFIAMMABILI, ESPLODENTI, VELENOSE O COMUNQUE NOCIVE ALLA SALUTE, OVVERO SALE SU TRALICCI, PONTEGGI O SUPPORTI ANALOGHI? SI NO
 - b) PRATICA UNA O PIU' DELLE SEGUENTI ATTIVITA': IMMERSIONE, ALPINISMO, EQUITAZIONE CON GARE, PUGILATO, GARE AUTOMOBILISTICHE (ANCHE GO-KART) E/O MOTOCICLISTICHE, PARACADUTISMO, DELTAPLANO, CICLISMO PROFESSIONISTICO (O DILETTANTISTICO DIETRO MOTO), MOTONAUTICA CON GARE O PROFESSIONISTICA, KAJAK, RUGBY, SCI ACQUATICO CON GARE, VELA D'ALTEZZA CON GARE, ARTI MARZIALI COME PROFESSIONISTA O ISTRUTTORE, LOTTA COME PROFESSIONISTA, SPELEOLOGIA, VOLO?
SI NO
- NB: IN CASO DI RISPOSTA Affermativa PRECISARE NELLO SPAZIO "ANNOTAZIONI" QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ES. PROFONDITA' O ALTEZZA RAGGIUNTE, MEZZI UTILIZZATI, ECC.).
- 3) QUALORA COMPIA VOLI IN QUALITA' DI PILOTA O MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DESIDERA LA COPERTURA DEL RELATIVO RISCHIO? SI NO
- NB: IN CASO DI RISPOSTA Affermativa COMPILARE L'APPOSITO QUESTIONARIO.

ANNOTAZIONI.....

QUESTIONARIO SANITARIO

1) COSTITUZIONE ALTEZZA CM. [][][] PESO KG. [][][] PRESSIONE ARTERIOSA MAX [][][] MIN [][][]

		codifica				Data	
2) a)	In ordine alla presente proposta l'Assicurando dichiara di essersi - non essersi sottoposto al test HIV In caso affermativo allegare l'esito in busta chiusa N.B. Qualora l'Assicurando non aderisca all'invito di sottoporsi al test HIV troveranno applicazione le condizioni di carenza, previste dalle Condizioni di Assicurazione	SI	NO				
3) a)	L'Assicurando è fumatore? In caso affermativo specificare la quantità giornaliera	SI	NO	03	a	00	Quantità giornaliera dal
b)	Beve abitualmente più di un litro di vino al giorno o altre bevande alcoliche e/o fa in modo continuativo uso di superalcolici?	SI	NO	03	b	00	Quantità giornaliera dal
4) a)	Indicare le generalità del medico di base (A.S.L.)			04	a	00	Generalità
b)	E' seguito da altri medici? Se si indicare il nome:	SI	NO	04	b	00	
5) a)	dell'apparato respiratorio anche se su base allergica?	SI	NO	05	a	01	bronchite cronica
				05	a	02	enfisema
				05	a	04	altre
b)	dell'apparato cardiovascolare?	SI	NO	05	b	01	angina pectoris
				05	b	02	infarto
				05	b	03	ipertensione arteriosa
				05	b	04	cardiopatie
				05	b	05	disturbi del ritmo
				05	b	06	arteriopatie
				05	b	07	varici
				05	b	09	altre
c)	dell'apparato digerente?	SI	NO	05	c	01	ulcera gastrica
				05	c	02	ulcera duodenale
				05	c	03	rettocolite ulcerosa
				05	c	04	epatite virale
				05	c	05	cirrosi epatica
				05	c	06	pancreatite
				05	c	08	altre
d)	del sistema nervoso e/o malattie psichiatriche?	SI	NO	05	d	01	epilessia
				05	d	02	nevrosi
				05	d	03	sindromi depressive
				05	d	04	psicosi
				05	d	06	altre
e)	del sistema endocrino e neuroendocrino?	SI	NO	05	e	01	diabete mellito
				05	e	02	diabete mellito in tratt. insulinico
				05	e	03	malattie della tiroide
				05	e	04	malattie dell'ipofisi
				05	e	05	malattie del surrene
				05	e	07	altre

	SI	NO	codifica	patologia	in atto dal	guarito dal
f) ha sofferto o soffre di malattie dell'apparato urinario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 f 01	calcolosi renale		
			05 f 02	rene policistico		
			05 f 03	glomerulo-nefrite		
			05 f 06	altre		
g) del sangue?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 g 01	anemia		
			05 g 02	anemia mediterranea		
			05 g 03	emofilia		
			05 g 05	altre		
h) dell'apparato osteo articolare e del tessuto muscolare o del connettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 h 01	artrite reumatoide		
			05 h 02	artrosi		
			05 h 03	ernia discale		
			05 h 04	lupus eritematoso sistemico (LES)		
			05 h 05	dermatomiosite		
			05 h 06	altre		
i) degli organi di senso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 i 01	miopia		
			05 i 02	strabismo		
			05 i 03	glaucoma		
			05 i 04	cataratta		
			05 i 05	distacco della retina		
			05 i 06	otite		
			05 i 07	mastoidite		
			05 i 08	otosclerosi		
			05 i 09	Sindrome di Meniere		
			05 i 11	altre		
l) della pelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 l 01	psoriasi		
			05 l 02	pemfigo		
			05 l 05	altre		
m) dell'apparato genitale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 m 01	ipertrofia prostatica		
			05 m 02	altre		
per le donne: malattia delle mammelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 m 03	mastopatie		
n) è affetto da malattie tumorali e/o neoplastiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 n 00			
o) è affetto da malattie genetiche/congenite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 o 00			
p) altre patologie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 p 00			
6) a) Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06 a 00	Tipo di sostanza	Periodo	
					dal	al
7) a) E' stato sottoposto a chemio e/o cobalto e/o radio terapia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07 a 00	Motivazione sanitaria	Periodo	
					dal	al
8) a) Ha mai fatto o fa uso di farmaci per la regolazione della pressione arteriosa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08 a 00	Motivazione sanitaria	Periodo	
						dal
b) Ha mai fatto o fa uso di farmaci per altre malattie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08 b 00			
9) a) E' stato mai ricoverato in Case di Cura, Ospedali, anche in regime di Day Hospital?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09 a 00	Motivazione sanitaria	Periodo	
					dal	al
10) a) Sono state rilevate alterazioni e/o malattie attraverso accertamenti diagnostici? In caso affermativo indicare gli esami eseguiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 a 00	Esami eseguiti - Tipologia della malattia	Data	

Il sottoscritto Assicurando espressamente conferma, sotto la propria responsabilità, che, oltre a quanto sopra dichiarato, non soffre di alcuna altra malattia per la quale sia in corso il relativo trattamento e di non essere in attesa di conoscere gli esiti di accertamenti clinico-strumentali ai quali eventualmente si sia sottoposto.

DATA.....

FIRMA DELL'ASSICURANDO

Il sottoscritto Assicurando dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o visitato e tutte le altre persone, ospedali, case di cura e istituti in genere ai quali INA ASSITALIA S.p.A. dovesse, in ogni tempo rivolgersi, acconsentendo inoltre che informazioni raccolte siano dalla Società comunicate ad altre persone o enti limitatamente alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

Dichiara, inoltre, per ogni conseguente effetto, che le risposte e le informazioni in ordine ad ogni singola domanda dei Questionari sono complete, veritiere ed esatte; che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in ordine ai Questionari stessi sulla base dei quali verrà emessa la polizza e di assumersi in proprio la paternità e la responsabilità delle risposte, anche nel caso in cui, secondo le indicazioni del sottoscritto medesimo, altri ne abbia curato la materiale compilazione.

Il sottoscritto è consapevole e dà atto che tutte le risposte e le informazioni fornite con i Questionari sopra riportati sono essenziali ai fini della stipula del contratto, poiché in base alle stesse la Compagnia determina le condizioni di assicurabilità del rischio. Pertanto, qualora le stesse risultassero non veritiere, la polizza sarà annullabile ai sensi dell'art. 1892 c.c. e delle condizioni contrattuali, senza diritto alla restituzione dei premi corrisposti.

DATA.....

FIRMA DELL'ASSICURANDO

FIRMA DEL CONTRAENTE

(se diverso dall'Assicurando)

IL SOTTOSCRITTO (I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO):

- 1) DI AVER RITIRATO IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO SPECIFICATO IN PRIMA PAGINA CONTENENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSE IN BASE ALLA PRESENTE PROPOSTA, DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL CONTENUTO DEL MEDESIMO COMPRENSIVO DELLE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E DI ACCETTARLO.
- 2) CHE LA PROPOSTA STESSA E IL SUDETTO FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUISCONO LA BASE PER IL CONTRATTO DA STIPULARSI E NE FORMANO PARTE INTEGRANTE.
- 3) CHE NON HA (HANNO) TACIUTO, OMESSO O ALTERATO ALCUNA CIRCOSTANZA IN RAPPORTO AI QUESTIONARI CHE PRECEDONO.
- 4) DI PRENDERE ATTO CHE L'ASSICURAZIONE ENTRA IN VIGORE ED HA EFFICACIA, CON LA CONSEGUENTE PIENA COPERTURA ASSICURATIVA, SECONDO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DAL MOMENTO IN CUI IL CONTRAENTE ABBIA RITIRATO L'ORIGINALE DI POLIZZA E SIA STATA PAGATA LA PRIMA RATA DI PREMIO CONVENUTA; QUALORA POI LA POLIZZA PREVEDA UNA DATA DI EFFETTO POSTERIORE A QUELLA IN CUI VENGONO ESPLETATE LE MENZIONATE FORMALITA', L'ASSICURAZIONE ENTRA IN VIGORE DALLA SUDETTA DATA DI EFFETTO.
- 5) DI PRENDERE ATTO CHE, IN QUALSIASI MOMENTO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, LA PROPOSTA E' REVOCABILE E CHE INOLTRE E' POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 30 GG. DECORRENTI DA QUELLO IN CUI IL CONTRATTO STESSO E' CONCLUSO. IL CONTRATTO E' CONCLUSO NEL GIORNO IN CUI IL CONTRAENTE HA RICEVUTO LA POLIZZA DALLA SOCIETA' PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE DI COMPETENZA, OVVERO LA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI INA ASSITALIA S.p.A.. IL RECESSO E/O LA REVOCA HA L'EFFETTO DI LIBERARE ENTRAMBE LE PARTI DA QUALSIASI OBBLIGAZIONE A DECORRERE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DI SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE, QUALE RISULTA DAL TIMBRO POSTALE, DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R. AD INA ASSITALIA S.p.A. SERVIZIO PORTAFOGLIO VITA - VIA L. BISSOLATI, 23 - 00187 ROMA. ENTRO 30 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE INA ASSITALIA S.p.A. RIMBORSERA' AL CONTRAENTE PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE COMPETENTE LA SOMMA EVENTUALMENTE DA QUESTI CORRISPONDA. SIA IN CASO DI REVOCA DELLA PROPOSTA CHE DI RECESSO DAL CONTRATTO INA ASSITALIA S.p.A. HA IL DIRITTO DI RECUPERARE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'EMISSIONE DEL CONTRATTO, COME MEGLIO SPECIFICATO NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E CIOE': PER UN CAPITALE ASSICURATO (O DA ASSICURARE) FINO A € 250.000,00, € 0,00; PER UN CAPITALE SUPERIORE A € 250.000,00 E FINO A € 600.000,00, € 371,00; PER UN CAPITALE SUPERIORE A € 600.000,00 E FINO A € 1.000.000,00, € 843,00; PER UN CAPITALE SUPERIORE A € 1.000.000,00, € 933,00. QUALORA SIA STATO EFFETTUATO IL TEST HIV, GLI IMPORTI DA RECUPERARE VERRANNO MAGGIORATI DI € 23,00 PER CAPITALI ASSICURATI FINO A € 250.000,00 E DI € 28,00 PER CAPITALI ASSICURATI DI IMPORTO SUPERIORE. IN CASO DI RECESSO INA ASSITALIA S.p.A. RECUPERERA' INOLTRE LA PARTE DI PREMIO RELATIVA AL PERIODO IN CUI IL CONTRATTO HA AVUTO CORSO LIMITATAMENTE AL COSTO DELLA COPERTURA DEL RISCHIO.
- 6) DI AVER COMPILATO PERSONALMENTE LA PRESENTE PROPOSTA COMPOSTA DA N. 6 (SEI) PAGINE E, IN PARTICOLARE OVE RICHIESTO, LE PAGINE 56 E 57 RELATIVE AL QUESTIONARIO - DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'ASSICURANDO.
- 7) CONFERMA (CONFERMANO) INOLTRE LA PROPRIA RESIDENZA INDICATA NELLA PRESENTE PROPOSTA.

.....
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....
FIRMA DELL'ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)

.....
FIRMA DELL'ESERCENTE LA POTESTA' O DEL
TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI OD INCAPACI

IL SOTTOSCRITTO (I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO) DI APPROVARE, SPECIFICAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., LE SOTTOINDICATE CONDIZIONI E NORME DI ASSICURAZIONE LADDOVE APPLICATE:

- CONDIZIONI RIGUARDANTI LA RIATTIVAZIONE;
- CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DEL RISCHIO MORTE PER INFORTUNIO;
- CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DEL RISCHIO INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE;
- NORME CARENZA AIDS, VALIDE OVE L'ASSICURATO RIFIUTI DI SOTTOPORSI AL TEST HIV;
- CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE TARIFFE DI CAPITALE DIFFERITO RELATIVA ALL'ESERCIZIO IN PROPOSTA DELL'OPZIONE IN RENDITA.

.....
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....
FIRMA DELL'ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)

.....
FIRMA DELL'ESERCENTE LA POTESTA' O DEL
TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI OD INCAPACI

IL CONTRAENTE DICHIARA CHE GLI E' STATO PREVENTIVAMENTE CONSEGNATO IL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD. MIDV157-02 ED. 31.03.10) ATTINENTE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSE E REDATTO SECONDO LE PRESCRIZIONI ISVAP, CONTENENTE LA SCHEDE SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E IL GLOSSARIO.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL RELATIVO CONTENUTO E DI ACCETTARLO.

DATA.....

FIRMA DEL CONTRAENTE.....

SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI ASSICURATIVI

CODICE PRODUKT.	COMB.NE PRODUKT.	COGNOME E NOME (in stampatello)	FIRMA

FIRMA DEL CONSULENTE ASSICURATIVO SIG. CHE HA RICEVUTO LA PRESENTE PROPOSTA FACENTE FEDE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE E DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI FIRMATARI ANCHE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

FIRMA.....

L'AGENTE GENERALE.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI (D.Lgs. 196/2003)

Preso visione dell'informativa privacy riportata all'interno delle Condizioni di Assicurazione del presente Fascicolo Informativo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Contraente e l'Assicurando (se diverso dal Contraente) acconsentono al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - che li riguardano effettuato dalla Società INA ASSITALIA S.p.A. e dall'Agente Generale, alla loro comunicazione ai soggetti indicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

DATA.....

.....
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....
FIRMA DELL'ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)

